

condo la domanda qualificata, piuttosto per la cognizione dell'uno, che dell'altro Tribunale. Tali provvidenze però ossia Suffragj potranno essere rievocati, o confermati dal Tribunale in vista delle ragioni da dedursi dalle Parti secondo l'ordine stabilito.

XLV. Resta abolito l'uso delle così dette Sentenze a Legge, Vadimonj, Atti d'assicurazione, pagamento di dote, ed altri consimili Atti dispendiosi, e non necessarij, dovendosi nell'uso d'ogni azione Civile procedere per via di petizione ossia domanda come nelle altre Cause.

XLVI. Si dichiarano egualmente abolite tutte quelle pratiche forensi, dirette a difficoltare la spedizione delle Cause, col dar luogo a cavillazioni, e raggiri come sono le citazioni per depennazioni, eliminazione, cassazione di Atti, Scritture, e simili altri abusi, dovendo l'attore produrre le proprie ragioni con domanda precisa e chiara, senza introdurvi cose non appartenenti al merito della Causa, e dovendo pure il Reo convenuto spiegare nella risposta le proprie eccezioni regolarmente, e secondo il metodo in questo Proclama stabilito.

XLVII. Non sarà permesso di accordare in pendenza della Causa la somministrazione de' così detti Provvisionali alimentarj, e diffensivi, eccettuato soltanto il caso, che la questione verta sopra il più o il meno.

XLVIII.